



LICEO CLASSICO STATALE "G. CARDUCCI"

Via Beroldo 9 - 20127 MILANO

Tel. 02/2847232 - Fax 02/2610154

Sito web: www.liceoclassicocarducci.gov.it; Posta elettronica: segreteria@liceocarducci.it

Posta elettronica istituzionale: mipc03000n@istruzione.it; (PEC): mipc03000n@pec.istruzione.it

Cod.Mecc.MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151

Prot. 4763/A35 del 30/10/2018

REGOLAMENTO SPAZI AUTOGESTITI DEL LICEO CLASSICO CARDUCCI



Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 124 del 25/10/2018

REGOLAMENTO SPAZI AUTOGESTITI DEL LICEO CLASSICO CARDUCCI

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo;

Visto il Regolamento d'Istituto del Liceo Carducci;

Vista la legge 107/2015, Art. 1 cc. 1-3;

Visto il Decreto Interministeriale 44/2001;

Visto il DPR 10 ottobre 1996, n° 567, "Disciplina delle attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche", in particolare: art.1 *Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali [art.3] finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche;* e l'art.4 c. 2 *Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa;*

Visto il DPR 24 giugno 1998, n° 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", in particolare l'art. 10 *I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte;*

Visto il Testo Unico, Dlgs 297/1994;

Il Consiglio di Istituto del Liceo Carducci adotta il seguente regolamento per la concessione di spazi autogestiti a studenti o docenti dell'Istituto, in orario extracurricolare.

PREMESSA

L'applicazione costante e sempre corretta del presente regolamento potrà costituire un fattore fondamentale per la crescita degli studenti e un segno di civiltà per l'intera comunità scolastica come per il territorio. Esso si basa sulla fiducia tra gli studenti e sull'impegno del singolo al rispetto di ogni suo punto.

Art. 1 - Destinatari

Nell'ambito delle attività formative promosse in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Liceo incoraggia l'utilizzo di spazi dell'Istituto, fruibili per lo svolgimento delle attività progettate, programmate e gestite autonomamente da gruppi di studenti, o gruppi di docenti.

La partecipazione dovrà essere garantita indipendentemente da movimenti di opinione, fede o appartenenza politica, nel pieno rispetto dei principi democratici sanciti nella Costituzione Italiana e propri della scuola, favorendo il pluralismo.

La concessione degli spazi deve essere autorizzata annualmente dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti in merito alla coerenza delle attività proposte con le finalità formative dell'Istituto.

Per favorire la continuità dei progetti preesistenti, gli studenti potranno riunirsi, previa autorizzazione da parte del D.S., dall'inizio dell'A.S. successivo fino alla definitiva autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6.

Art. 2 - Finalità

Le finalità generali dei progetti ai fini della concessione di spazi devono essere volte a:

- favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza;
- sviluppare e valorizzare le inclinazioni personali e la coscienza critica degli studenti attraverso la messa in campo della progettualità autonoma;
- sperimentare modelli di partecipazione attiva in campo decisionale e organizzativo;
- promuovere attività di approfondimento su temi di attualità;
- favorire attività di formazione e confronto.

L'utilizzo degli spazi è subordinato alla predisposizione di un progetto e di una programmazione nelle quali siano chiaramente declinati obiettivi e finalità, da presentare al Collegio Docenti che ne valuterà la coerenza con gli obiettivi formativi generali indicati nel Piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Art. 3 - Accessibilità

Gli spazi concessi saranno accessibili in concomitanza con l'orario di apertura dell'Istituto, comunque al di fuori dell'orario curricolare, nel periodo intercorrente tra l'inizio e il termine delle lezioni dell'anno scolastico.

L'apertura degli spazi agli studenti è vincolata al pieno rispetto di questo regolamento e alla presenza di personale della scuola per l'apertura e la chiusura dei locali.

Saranno concesse aule in numero coerente con le presenze effettive e comunque sufficienti per lo svolgimento delle attività, anche di gruppo, nel rispetto delle norme di sicurezza.

È fatto divieto di circolare liberamente all'interno degli spazi della scuola che non siano quelli prospicienti l'aula o l'ala dell'edificio assegnata. Altresì potranno essere utilizzati solamente i servizi igienici in prossimità degli spazi concessi, avendo cura di mantenerli puliti.

L'impiego delle attrezzature informatiche presenti all'interno dell'aula concessa è consentito solo in presenza di un docente.

L'utilizzo dell'aula magna, delle palestre e del laboratorio di informatica è consentito per i gruppi di docenti.

Solo in specifiche e motivate occasioni sarà concesso ai gruppi di studenti l'uso dell'aula magna e del laboratorio di informatica, in presenza di almeno un docente in vigilanza o come referente di un gruppo. L'uso del laboratorio di informatica per attività autogestite dagli studenti è consentito solo in presenza di un assistente tecnico. Altresì, l'uso delle palestre è consentito agli studenti solo in presenza di un docente di Scienze Motorie.

Non è in nessun caso consentito l'accesso agli spazi esterni e al laboratorio di Scienze.

Art. 4 - Presenze

La presenza alle attività è registrata attraverso la compilazione di un apposito registro. La firma sul registro equivale alla sottoscrizione del regolamento e quindi all'impegno a rispettare gli ambienti e le attrezzature dell'aula e ad attuare comportamenti tali da non nuocere alla sicurezza propria e degli altri.

Per l'accesso degli studenti minorenni alle attività oggetto del presente regolamento è necessaria una autorizzazione annuale dei genitori mediante apposita modulistica, nel rispetto della normativa vigente.

Per le attività autogestite dagli studenti, uno studente incaricato della gestione del registro impedirà l'accesso all'aula a quanti non siano iscritti al Liceo o non abbiano presentato, qualora minorenni, l'autorizzazione dei genitori, come regolato nel successivo art. 6.

In generale, l'accesso per il personale docente e ATA è garantito sempre e comunque col fine di assicurare un ulteriore controllo per il rispetto del presente regolamento.

Il Dirigente Scolastico (un suo collaboratore o un docente delegato) può in qualunque momento dell'attività effettuare controlli delle presenze e del registro.

Il Dirigente Scolastico (un suo collaboratore o un docente delegato) ha facoltà di interrompere immediatamente le attività, qualora ne ravvisi la necessità o per la mancata ottemperanza al presente regolamento.

Il Dirigente Scolastico potrà revocare la concessione dello spazio autogestito, fatta salva la possibilità di ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

Art. 5 - Presenza di esperti alle attività studentesche

La presenza di un esperto, esterno o interno al Liceo, è autorizzata dal Consiglio di Istituto, analogamente a quanto regolamentato dall'art. 13 c. 6 del Dlgs 297/1994 per la partecipazione degli esperti alle assemblee studentesche.

Non potrà tenersi più di un incontro al mese con la presenza di esperti.

La presenza dovrà essere registrata sull'apposito registro.

Art. 6 - Attività di studenti autogestite

La progettazione, la programmazione e la gestione delle attività da svolgersi negli spazi è assegnata a un Gruppo di gestione composto da studenti, di cui almeno due maggiorenni.

In caso il gruppo fosse composto da soli studenti minorenni, il dirigente organizza il servizio prevedendo la presenza di un collaboratore scolastico. Questi eserciteranno il dovere di vigilanza senza prendere parte alle attività, analogamente allo svolgimento delle assemblee di classe da parte degli studenti in orario curricolare.

Ciascun Gruppo di gestione adotta un apposito regolamento interno conforme ai termini del presente regolamento e designa un responsabile, maggiorenne, referente per le attività.

Il responsabile e il Gruppo di gestione tutto hanno il dovere di vigilare sul corretto e regolare svolgimento delle attività, assumendosi la responsabilità della loro realizzazione, e garantendo sempre la presenza, anche con turnazione, durante lo svolgimento delle stesse.

Il Gruppo di gestione in particolare si preoccuperà di:

- formulare le proposte di attività, precisandone finalità, obiettivi, destinatari, modalità e tempi di svolgimento e monitoraggio;
- calendarizzare l'attività, garantendo per ciascun incontro la presenza di uno studente maggiorenne, o in assenza di questo di un docente indicato dal Dirigente Scolastico, incaricato della gestione del registro delle entrate;
- raccogliere le firme di presenza e le autorizzazioni dei genitori per gli studenti minorenni;
- verificare che il numero dei partecipanti rispetti le norme di sicurezza, in relazione allo spazio assegnato;
- redigere un sintetico verbale delle attività svolte.

Il responsabile designato dal Gruppo di gestione nello specifico avrà il compito di:

- presentare al Collegio dei Docenti le proposte di attività, così come stabilite dal Gruppo di gestione;
- relazionare al termine dell'attività e comunque entro la conclusione dell'anno scolastico al Consiglio di Istituto sull'andamento dell'attività;
- consegnare settimanalmente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori il registro delle presenze e il verbale dell'attività svolta.

Il responsabile ha facoltà, in accordo con i membri del Gruppo di gestione, di delegare, a tempo determinato, le proprie competenze e prerogative a terzi, purché studenti maggiorenni del Liceo, per la gestione e il controllo delle singole attività.

Art. 7 - Attività di docenti

I docenti che intendano proporre attività rivolte ad altri docenti o personale ATA dovranno redigere un apposito progetto che ne indichi finalità, obiettivi, destinatari, modalità e tempi di svolgimento e monitoraggio. Il docente referente presenterà al Collegio dei docenti e, al termine della stessa, potrà fornire, su richiesta del Consiglio di Istituto, una relazione sul suo andamento.

Le palestre per attività motorie potranno essere utilizzate solo da coloro che siano in possesso dell'integrazione assicurativa annuale del Liceo o di altre polizze valide per la copertura degli infortuni. Adulti non appartenenti all'amministrazione del Liceo Carducci possono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico a partecipare alle attività su presentazione di apposita richiesta e, in caso di partecipazione a Gruppi per attività motorie, contestualmente alla presentazione di una polizza copertura infortuni. Il numero complessivo di persone estranee all'amministrazione non potrà essere superiore alla metà del numero complessivo dei partecipanti all'attività.

Art. 8 - Responsabilità

Tutti coloro che usufruiscono dei locali ne sono responsabili; parimenti dei beni e delle attrezzature in essi contenuti, nel rispetto delle leggi, della pulizia e del buonsenso.

È dovere di chi utilizza gli spazi provvedere alla pulizia degli stessi, ripristinandone lo stato nel quale sono stati consegnati.

La responsabilità per atti di vandalismo e di bullismo, per l'infrazione delle regole dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del presente regolamento o delle leggi della Repubblica Italiana è personale.

Eventuali infrazioni saranno punite in base al regolamento d'Istituto o alle normative vigenti. Lo studente responsabile sarà allontanato dalle attività autogestite e non potrà più essere riammesso per tutto l'anno scolastico in corso.

Nell'eventualità di danni a cose e persone, qualora non sia possibile risalire al responsabile, tutti gli occupanti dello spazio nel giorno in cui si sia verificato il danno sono responsabili in solido.

Le eventuali violazioni dovranno essere tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.

Art. 9 - Pubblicità

Le iniziative, dopo formale autorizzazione del Dirigente Scolastico, potranno essere pubblicizzate dal gruppo di gestione, utilizzando spazi e modi concordati con il Dirigente Scolastico.

Art. 10 - Costi

La concessione di spazi non prevede alcun costo ulteriore per la scuola né alcuna necessità di finanziamenti.

Art. 11 - Norme finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto.